

#### QUESITO n. 6

In merito alla previsione “I contratti assicurativi degli stock acquicoli devono coprire le perdite economiche dovute agli eventi di cui al par. 1 dell’art. 57 pari a più del 30% del fatturato annuo dell’acquacoltore”, si chiede se la percentuale del 30 % rappresenti una “franchigia minima” o una “soglia percentuale minima di riferimento” data dal rapporto del capitale assicurato sul fatturato dell’azienda?

#### RISPOSTA n. 6

*La percentuale indicata del 30%, ripresa nel par. 3 dell’Avviso, è da intendere come “soglia percentuale minima di riferimento” data dal rapporto del capitale assicurato sul fatturato annuo calcolato così come previsto dal par. 4 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014.*

*Per completezza, si specifica quanto segue. Il fatturato annuo da considerare, tenuto conto delle modalità di calcolo indicate dal Reg. (UE) n. 508/2014, non è predeterminabile poiché i fatturati di cui tener conto per la sua determinazione sono individuabili solo al verificarsi dell’evento dannoso.*

*Proprio per tale ragione è richiesto dall’Avviso che la polizza preveda espressamente, mediante apposita dicitura/clausola, la garanzia al “risarcimento in caso di perdite economiche superiori al 30% del fatturato annuo dell’acquacoltore calcolato in conformità a quanto previsto dal par. 4 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014”. Solo tale dicitura/clausola, da integrare nel contratto assicurativo oggetto di presentazione dell’istanza qualora non già espressamente prevista, consente di rispettare la condizione posta nel par. 4 art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 per l’erogazione del sostegno.*

#### QUESITO n. 7

Essendo un’azienda intestataria di polizze assicurative su stock acquicoli dal 2014, ed avendo dato continuità all’assicurazione negli anni, seppur cambiando compagnie assicurative, è concessa la facoltà di richiedere finanziamento per tutti gli anni?

#### RISPOSTA n. 7

*Il sostegno è concesso purché il contratto assicurativo sia ancora valido al momento della presentazione dell’istanza, derivandone l’impossibilità di rimborsare premi legati a contratti assicurativi che abbiano esaurito i propri effetti giuridici.*

#### QUESITO n. 8

Se l’azienda dovesse decidere di stipulare un contratto POLIENNALE DI ASSICURAZIONE, gli è concesso di quietanzare il pagamento del contratto, nel periodo compreso tra la data di emissione dell’atto di concessione e i 10 giorni successivi?

#### RISPOSTA n. 8

*L’avviso stabilisce che il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, dovrà presentare entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e delle domande di sostegno ammesse a finanziamento la quietanza del premio versato. La quietanza è da intendere come documento a comprova della spesa già sostenuta e dichiarata nell’Allegato I al momento della presentazione dell’istanza. A chiusura delle operazioni di comprova l’AdG emetterà e notificherà l’atto di concessione del sostegno in favore dei beneficiari.*

#### QUESITO n. 9

Con riferimento al bando in oggetto, chiediamo cortese riscontro circa la forma degli allegati da inviare unitamente all’istanza. In particolare, il bando richiede la copia conforme all’originale dei bilanci e di un’altra serie di documentazione. In alternativa, è possibile produrre la stessa documentazione allegando dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante che i documenti allegati sono identici a quelli in originale?

#### RISPOSTA n. 9

*Laddove espressamente previsto nella documentazione è necessaria la presentazione di copie conformi all’originale secondo le procedure previste dall’art. 18 del DPR 445/2000.*

#### QUESITO n. 10

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 la nostra società aveva una polizza assicurativa con la compagnia X. Successivamente, dal 1 gennaio 2015 ad oggi, ha deciso di stipulare la polizza assicurativa con la diversa compagnia Y. Si chiede se occorra presentare due domande oppure sia possibile accorparle in un'unica domanda di sostegno?

RISPOSTA n. 10

*Indipendentemente dal numero di domande presentate, resta ferma l'impossibilità di rimborsare premi legati a contratti assicurativi che abbiano esaurito i propri effetti giuridici, come precisato al precedente quesito n. 7.*